



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NON OSTACOLA LA DETRAZIONE IVA: CHIARIMENTI FONDAMENTALI DALLA CASSAZIONE

Posted on 18 Dicembre 2024 by Sabatino Pizzano



Con la Sentenza n. 30685 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un'importante chiarificazione: la cessazione di un'attività imprenditoriale per sopravvenuta antieconomicità non impedisce il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA sugli acquisti. Questo principio si applica laddove venga dimostrata l'effettiva **inerenza** delle operazioni passive rispetto alle finalità aziendali, confermando che il semplice blocco dell'attività non è di per sé sufficiente per negare il beneficio fiscale. La decisione apre scenari rilevanti per imprenditori, professionisti e operatori del diritto tributario.

La normativa di riferimento e il principio di inerenza

La disciplina della detrazione IVA trova il suo fondamento negli articoli 19 e 30 del DPR n. 633/1972. In base a queste disposizioni, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti non è strettamente legato all'effettiva realizzazione di operazioni attive. Ciò che rileva è l'**inerenza**, ossia la stretta correlazione tra gli acquisti e le finalità imprenditoriali.

La giurisprudenza unionale rafforza questo principio: un soggetto passivo IVA ha diritto alla detrazione dell'imposta sostenuta per spese d'investimento anche in assenza di operazioni attive, purché vi siano **elementi oggettivi** che attestino l'intenzione di avviare un'attività economica autonoma. Tali elementi includono, ad esempio, contratti, investimenti iniziali e atti preparatori funzionali al futuro avvio dell'atti.

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava un socio di alcune società che avevano cessato l'attività per motivi economici. L'Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione IVA sugli acquisti effettuati durante il periodo di attività, sostenendo che la mancanza di operazioni attive rendesse invalido il diritto alla detrazione.

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva inizialmente respinto il ricorso del contribuente, confermando la posizione dell'Agenzia. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva ribaltato la decisione, riconoscendo il principio secondo cui la detrazione IVA è legittima anche in assenza di operazioni attive, a condizione che gli acquisti effettuati siano **inerenti** alle finalità imprenditoriali e destinati ad attività preparatorie.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la CTR avesse erroneamente considerato sufficiente la mera attività preparatoria, senza verificare adeguatamente la presenza di elementi oggettivi che dimostrassero la reale intenzione di avviare un'attività economica.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell'Agenzia, ha ribadito che il diritto alla detrazione sussiste anche in assenza di operazioni attive, purché gli acquisti siano funzionali all'avvio dell'attività e il mancato utilizzo sia giustificato da **cause indipendenti dalla volontà del contribuente**, come accaduto nel caso di specie a seguito della riduzione degli incentivi nel settore fotovoltaico.

Il ruolo della documentazione e l'onere della prova

Un aspetto cruciale emerso dalla sentenza riguarda la necessità di una documentazione accurata per sostenere il diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a fornire **elementi oggettivi** che dimostrino:

- La destinazione degli acquisti alle finalità aziendali;
- La serietà dell'intenzione di avviare o proseguire un'attività economica;
- La natura indipendente delle cause che hanno impedito l'effettivo utilizzo dei beni acquistati.

La mancanza di operazioni attive non rappresenta una causa sufficiente per negare la detrazione, ma l'Amministrazione finanziaria ha il compito di dimostrare eventuali finalit  fraudolente o abusive da parte del contribuente.

L'impatto delle normative europee

La Corte di Cassazione si   allineata ai principi gi  consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Secondo tale orientamento, il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui il soggetto passivo sostiene costi d'investimento finalizzati a operazioni che danno diritto alla detrazione. Non   necessario attendere l'inizio effettivo dell'attivit  economica, purch  le spese siano **chiaramente connesse** a un progetto imprenditoriale concreto.

Un esempio pratico pu  essere rappresentato dall'acquisto di macchinari per una produzione che, a causa di eventi sopravvenuti come variazioni normative o crisi di mercato, non viene avviata. In tali circostanze, se l'acquisto era motivato e documentato, il diritto alla detrazione rimane valido.

L'antieconomicit  e la cessazione dell'attivit 

Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato che la scelta di cessare l'attivit  era giustificata dalla drastica riduzione delle tariffe incentivanti nel settore fotovoltaico, un fattore esterno che ha reso antieconomica l'iniziativa imprenditoriale. Questa circostanza   stata considerata sufficiente per escludere la volontariet  del mancato utilizzo dei beni acquistati, confermando il diritto alla detrazione.

Tale interpretazione estensiva tutela gli imprenditori che, pur agendo in buona fede, si trovano costretti a interrompere l'attivit  per cause di forza maggiore.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un punto di riferimento significativo per la gestione della detrazione IVA in situazioni di cessazione dell'attivit . Essa afferma che **il diritto alla detrazione non decade automaticamente con il blocco delle operazioni attive**, ma richiede un'analisi attenta dell'inerenza degli acquisti e delle cause che hanno determinato l'interruzione dell'attivit .

www.studiopizzano.it

  RIPRODUZIONE RISERVATA